COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA **N. 11 del registro**

Data 30 luglio b2020

Oggetto: Modifica dell'art. 28 del vigente "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 19:45 e segg., nell'aula conferenze "Palazzetto della Cultura" di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Assente
2) Cerniglia Filippo	Assente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4)Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Assente
5) D'Acquisto Rosalia	Presente	15) Strano Giusto	Presente
6) Ingrassia Antonino	Assente	16) Tripoli Roberta	Presente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 15 **ASSENTI N. 5**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia d'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona.

Il Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"

Visto:

- la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, che ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione siciliana;

- il vigente *"Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche"*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.76 del 7.11.2000 e aggiornato le modifiche successivamente introdotte con la deliberazione della Commissione straordinaria n.96 del 24.8.2004 e con la deliberazione della Commissione straordinaria n. 16 del 10/02/2005;

- in particolare l'art. 28 "Tempo di sosta consentito" del suddetto Regolamento che al comma 1 prevede:

> *"I titolari di autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e, i produttori agricoli di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della stessa, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra loro almeno cinquecento metri.";*

- la risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale il MISE chiarisce che sono da ritenersi superati e necessariamente da aggiornare, in linea con le liberalizzazioni seguite alla Direttiva Bolkestein (decreti legislativi 59/2010 e 147/2012 e leggi Monti 214/2011, 27 e 25/2012) quei regolamenti comunali che, specie per il commercio su area pubblica di tipo itinerante, stabiliscano ancora limiti orari predeterminati e validi sull'intero territorio comunale in quanto *"non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici";*

- la CIRCOLARE dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana n. 2 del 16 novembre 2016 che, rispetto alla circolare assessoriale 6 aprile 1996, prot. 4754 - la quale aveva fornito indicazioni sui tempi di sosta del commercio in forma itinerante fissando un limite temporale di non oltre due ore e una distanza fra due soste susseguenti variabile da 250 a 400 metri in funzione della classe demografica del Comune - ha evidenziato che:

> *"**i Consigli comunali**, nell'individuare le effettive esigenze delle amministrazioni comunali, in forza della conoscenza del proprio territorio, nonché delle tipologie commerciali ivi presenti, **possono***

determinare dei limiti temporali di sosta più congrui alle esigenze territoriali, con la possibilità di effettuare anche una differenziazione sia in funzione delle aree (Z.T.O., piazza. via, etc.), sia in funzione della tipologia commerciale (alimentare, non alimentare, somministrazione), che in funzione di un equilibrato sviluppo commerciale tra gli insediamenti su aree private e su aree pubbliche*. Pertanto, alla luce di quanto suesposto, nel ritenere superato il disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 9 della citata circolare assessoriale 6 aprile 1996, prot. 4754,* ***è rimessa ai Consigli comunali la disciplina dei tempi di sosta per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, fermo restando, in ogni caso, il rispetto di norme di tutela dei beni architettonici e monumentali, nonché di eventuali limitazioni e divieti imposti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse****";*

- la Sentenza di Corte Costituzionale n° 164 del 21 maggio - 4 luglio 2019 che ha sancito che un ambulante può rimanere nella medesima sosta, fino a quando ***"sul medesimo punto non si presenti altro operatore"*** evidenziando oltretutto che:

> *"[...] gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul "dove" e "quando" poter svolgere la propria attività, rimanendo invero sempre soggetti alla condizione del "se" e "quando" si presenterà un altro esercente nel luogo in cui essi operano. La garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l'attività rimane esclusivo appannaggio dell'esercente con posto fisso, il quale potrà sempre contare sulla titolarità e disponibilità dell'area a lui assegnata."*

Tutto ciò premesso,
- ritenuto di dovere aggiornare il vigente Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche nella parte inerente il commercio itinerante ed in particolare le norme previste all'art. 28 che sono divenute, alla luce del vaglio di un ventennio di liberalizzazione del commercio, eccessivamente rigide e non più aderenti alle esigenze del territorio locale;

- ritenuto, nel merito, di rimodulare i criteri della sosta e dello spostamento dell'ambulante, in modo, da un lato, di agevolare il commercio su area pubblica e dall'altro di ribadire con forza che un ambulante non è "proprietario" di un'area;

Visto il T.U.E.L.

Propone

- di approvare la modifica del vigente *"Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche"* sostituendo il comma 1 dell'art. 28 con il seguente testo:

“I titolari di autorizzazione di cui all’art. 2 comma 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e, i produttori agricoli di cui all’art. 18, comma 2 lett. a) della stessa, che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, possono sostare nello stesso punto fino a quando non si presenti altro operatore e comunque entro un massimo di quattro ore. Al termine della suddetta sosta (per sopraggiunto altro operatore o per raggiunto limite di quattro ore) i titolati suddetti devono obbligatoriamente spostarsi, con il divieto del riposizionamento nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.”

Misilmeri 24.06.2020

Il proponente
F.to:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 24.06.2020

Il Responsabile dell'Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 24.06.2020

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to**:**dott.ssa Bianca Fici

Il **Presidente** pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto: «Modifica dell'art. 28 del vigente "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche».

Si dà atto che in aula risultano presenti 15 consiglieri, assenti 5 (Cusimano Marika, Cerniglia Filippo, Ingrassia Antonio, Paganelli Giulia, Sanci Pietro).

Il Consiglio Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Modifica dell'art. 28 del vigente "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	15	
Voti favorevoli	15	

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Modifica dell'art. 28 del vigente "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche"», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☐ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
☐ in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 03.08.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 03.08.2020 al 18.08.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 19.08.2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **03.08.2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE